



Comune di Castelspina

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 32 DEL 17/06/2026

OGGETTO:

CONSUMI ACQUA ANNO 2026 - CIG: BC1436FD01

L'anno duemilaventisei del mese di giugno del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20/2025 del 29.12.2025 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

Atteso che la ditta Amag Reti Idriche – P.IVA 0252530063 con sede in Alessandria (AL) Via Damiano Chiesa n. 18 nel lontano 2006 ha tramite l'ATO6 la gestione del servizio idrico del Comune di Castelspina, pertanto anche quest'ultimo in qualità di utilizzatore/utente deve pagare il consumo di acqua alla società stessa;

Rilevato che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 36/2023), con i relativi allegati, è entrato in vigore il 1^a aprile 2023, sebbene le sue disposizioni, come disposto dall'articolo 229 del medesimo decreto, hanno acquistato efficacia dal 1^a luglio 2023 e sebbene sia previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del precedente Codice (D.Lgs 50/2016), del decreto Legge semplificazioni (D.L. 76/2020) e del decreto Legge semplificazioni-bis (D.L 77/2021);

Atteso che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede, tra l'altro che:

- fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (ex articolo 62, comma 1, del D.Lgs 36/2023), attualmente previsti in 140.000,00 Euro, anche in assenza di specifica qualificaz

nel programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali previsto al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs 36/2023 vanno obbligatoriamente riportati gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), Euro

140.000,00 e che pertanto l'importo del presente affidamento (inferiore ad Euro 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi;

- è consentito l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, purché vengano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (articolo 50, comma 1, lett. b);
- si possa derogare al principio della rotazione per gli appalti di importo inferiore a 5.000,00 Euro (articolo 49, comma 6);
- in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessaria quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (articolo 17, comma 2);
- in caso di affidamenti diretti non è applicabile l'esclusione automatica (articolo 54, comma 1, secondo periodo);

Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- per alcune limitate tipologie di beni l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, mentre in generale per gli Enti Locali è previsto l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3 della Legge 488/1999 ed articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006);
- l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del

D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012);

Visto il comma 502 dell'articolo 1 della predetta Legge 208/2015 che prevede che per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di Euro 1.000,00 non sussista l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Accertato che, con comunicato del 30 ottobre 2018, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che per gli acquisti infra 1.000,00 Euro permane comunque la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, ciò anche in piena vigenza dei nuovi obblighi in materia di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici previsti dal comma 2 dell'articolo 40 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che ha innalzato la micro sotto-soglia da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 al di sopra della quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi;

Dato atto che:

il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 36/2023 è il medesimo responsabile dell'unità organizzativa competente, ossia il Responsabile del servizio finanziario che è responsabile anche per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della L. 241/90;

da un'attività istruttoria preventiva è stata accertata l'assenza di un interesse

transfrontaliero certo di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs 36/2023;

non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, affidato ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del D.Lgs 36/2023;

in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la cauzione definitiva;

non è stata necessaria la redazione del DUVRI e la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale;

non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del

D.Lgs 36/2023;

l'importo del presente affidamento non è rilevante ed inoltre la suddivisione in lotti

risulta incompatibile con le specificità del servizio di che trattasi;

Vista l'istruttoria informale del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali svolta attraverso il confronto di precedenti offerte;

Ritenuto pertanto opportuno acquistare dalla società Amag Reti Idriche per la fornitura di acqua per l'anno 2025 per un importo complessivo stimato di Euro 3.000,00 oltre I.V.A. di legge, avvalendosi della procedura di cui sopra;

Dato atto che la società affidataria sarà informata dell'obbligo al rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevata l'adeguatezza del contratto collettivo applicato (C.C.N.L. Commercio) in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

Visto l'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare:

- a) il comma 65 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

- b) il comma 67 il quale dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022, secondo cui le Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento di una contribuzione, commisurata al

valore dell'appalto da avviare, solo per le procedure di selezione del contraente di importo superiore a 40.000,00 Euro e che pertanto per la procedura in argomento non necessita effettuare, a favore della suddetta Autorità, alcun versamento ma esclusivamente acquisire dalla Piattaforma Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gara (C.I.G.);

Rilevato che si è provveduto ad acquisire presso la Piattaforma Contratti Pubblici il seguente C.I.G: BC1436FD01

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore come si evince dal certificato prot. INAIL 46478309;

Precisato, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs 267/2000, che:

il fine che il presente affidamento intende perseguire è quello di fornire un utile supporto all'attività amministrativa degli uffici comunali;

il rapporto contrattuale sarà regolato mediante corrispondenza commerciale;

il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.Lgs 36/2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria agli interventi più avanti indicati;

Accertata, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78/2009, previa verifica da parte del Responsabile Finanziario, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione con lo stanziamento di bilancio, in termini di disponibilità di cassa con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

- a) di affidare direttamente, alla Società Amag Reti Idriche ora So.Ge.Ri. con sede in Via Damiano Chiesa n. 18 – 15121 Alessandria (AL) per il pagamento del consumo di acqua potabile per l'anno 2026 per un importo di Euro complessivo di €. 3.000,00 oltre l'Iva di legge, ciò ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, con ciò ricorrendo pure la fattispecie di cui al comma 130

dell'articolo 1 della Legge 145/2018 che prevede che per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore

micro sotto-soglia di Euro 5.000,00 non sussista l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- b) di impegnare la spesa di Euro 3.000,00 oltre l'Iva di legge al Cap. 925 art. 2 Codice 01.03.1 per la fornitura sopra citata imputando tale spesa all'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026/2028 (ex comma 6 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000) che saranno liquidate a fronte di regolari fatture;
- c) di dare atto che la società affidataria di cui al precedente punto sarà tenuta a rispettare tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'accertamento dell'inosservanza dei quali produrrà la risoluzione del rapporto instaurato;
- d) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D. Lgs 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere/comunicazioni, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- e) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147/bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Castelspina, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Sardi Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/06/2026 al 02/07/2026.

Castelspina, lì 17/06/2026

Il Segretario Comunale
F.to: VALERII STEFANO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale VALERII STEFANO